
CAPITOLO XXI.

GIURISDIZIONE, COMPETENZA E PROCEDURA PENALE MARITTIMA.

179. Giurisdizione penale marittima — 140. Competenza per materia — 141. Competenza per territorio — 142. Procedura.

139. La *giurisdizione penale marittima mercantile*¹⁾ è esercitata: dall' autorità giudiziaria ordinaria; dai tribunali consolari all'estero nei luoghi in cui dalle leggi, dai trattati e dagli usi ricevuti è permesso l' esercizio della giurisdizione consolare; dai capitani ed ufficiali di porto; dai consoli all'estero e dai comandanti delle navi da guerra in alto mare o nei luoghi in cui non risiedono ufficiali consolari con esercizio di giurisdizione.

140. La *competenza per materia* dell' autorità giudiziaria ordinaria è regolata secondo le norme del codice di procedura penale.

Circa le autorità consolari: il potere disciplinare è concesso indistintamente a tutti i consoli; per le contravvenzioni sono competenti solo quei consoli che risiedono nei paesi in cui è consentita la giurisdizione consolare, mentre dove questa non è consentita, tale

¹⁾ Art. 433 e seg. del cod. e 987 e seg. del reg. marittimo.